Comunità della Valle di Cembra

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 2027-2029.

Redatto da:

- **Enrico Sartori** – segretario generale (parte amministrativa)
- **Eleonora Lucchini** – responsabile del Servizio socio assistenziale (parte tecnica e stima dei fabbisogni)

Con la collaborazione di:

- **Alessio Battisti** – funzionario
- **Michela Giovannini** – assistente sociale

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare erogate a favore degli utenti del Servizio Socio Assistenziale della Comunità della Valle di Cembra, di seguito denominato per brevità Servizio Socio Assistenziale

- PARTE TECNICA -

Art. 1 - Modalità organizzative

1. Il Fornitore contraente presterà la sua attività su tutto il territorio d'ambito della Comunità della Valle di Cembra, secondo la distribuzione del monte ore oggetto della presente gara, sulla base del Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) predisposto dall'assistente sociale di zona. Il P.A.I. contiene tutte le informazioni necessarie a svolgere il servizio in modo efficace e gli obiettivi da conseguire sulla specifica situazione. Qualora per qualsiasi motivo l'operatore sia impedito a raggiungere il posto di lavoro, l'aggiudicatario s'impegna a garantire il servizio con altro dipendente in possesso dei requisiti prescritti, salvo motivati casi di emergenza improvvisa.

2. Per quanto riguarda le assenze del personale dipendente dell'aggiudicatario, lo stesso s'impegna a provvedere alla sua immediata sostituzione con altro personale idoneo debitamente informato sulla tipologia di assistenza, onde garantire l'adeguata assistenza presso l'utente, avvisando in caso di ritardo.

3. Per far fronte alle richieste la Comunità dovrà inviare al Fornitore contraente una richiesta con preavviso scritto di almeno 48 ore, allegando i relativi P.A.I., in cui viene, altresì, indicata la data di attivazione o prosecuzione del servizio domiciliare e la durata dello stesso. Per far fronte alle richieste di motivata urgenza, la Comunità invierà al Fornitore contraente una richiesta con preavviso scritto di almeno 24 ore, allegando i P.A.I.

4. I servizi affidati al Fornitore contraente potranno essere revocati o sospesi per cause proprie dell'utente, quali il decesso, il ricovero ospedaliero, la rinuncia. Per garantire l'indispensabile continuità nel rapporto con l'utente, il Fornitore contraente dovrà organizzare gli interventi in modo da limitare, di norma, il turn-over.

5. Il Fornitore contraente presterà la propria attività su tutto il territorio della Comunità ed eventualmente anche al di fuori di questo, in particolare per quanto attiene i servizi di accompagnamento e accesso a strutture.

6. Tutti i dispositivi di protezione individuale saranno a carico del Fornitore contraente.

Art. 2 - Coordinamento tecnico e operativo

1. La Comunità provvede, attraverso il proprio Servizio Socio Assistenziale, ad accogliere le domande di accesso ai servizi, ad accertare lo stato di bisogno e a formulare i P.A.I. degli utenti in eventuale integrazione con il comparto sanitario. Le verifiche/valutazioni in itinere devono realizzarsi con il coinvolgimento del soggetto aggiudicatario, ottimizzando gli strumenti operativi comuni fra cui, in particolare, la modulistica e la rilevazione dell'entità dei servizi prestati presso l'utente.

2. Il Fornitore contraente s'impegna a realizzare i P.A.I. degli utenti assegnati, organizzando autonomamente le proprie risorse umane e strumentali, mantenendo sistematici contatti con il Servizio Socio Assistenziale per riferire circa l'andamento degli interventi e la situazione dell'utente, ai fini di eventuali adeguamenti dei progetti medesimi, di cui rimane responsabile il Servizio Socio Assistenziale della Comunità.

3. Il Fornitore contraente attraverso il proprio Referente tecnico-operativo e professionale, è tenuto a:

- mantenere i rapporti con il Servizio Socio Assistenziale della Comunità ed in particolare con le assistenti sociali referenti per i singoli casi;
- curare la realizzazione dei piani di lavoro, tenendo conto dei P.A.I. e delle priorità indicate dalle assistenti sociali referenti per il caso, e a svolgere tutti gli atti amministrativi necessari al buon esito del contratto;
- acquisire tutte le informazioni necessarie (schede utenti, ...) per attivare e svolgere il servizio in modo appropriato ed efficace, attraverso i propri operatori;
- trasmettere alla Comunità le eventuali modifiche da apportare al progetto assistenziale individualizzato iniziale per sopraggiunte variazioni sullo stato di bisogno dell'utente;

- garantire, quando ritenuto necessario, il confronto ed il raccordo diretto, anche telefonico o tramite e-mail, tra gli assistenti sociali della Comunità di Valle e gli assistenti domiciliari, con il coinvolgimento del referente tecnico, per la condivisione di informazioni ed il monitoraggio dei progetti assistenziali individualizzati.

- assicurare la partecipazione del Referente tecnico stesso ad incontri concordati con l'assistente sociale, accompagnato, in caso di necessità, dal personale domiciliare del soggetto aggiudicatario, al fine della programmazione, verifica della regolare attuazione dei progetti assistenziali individualizzati, valutazione della congruità degli interventi dei propri operatori agli obiettivi fissati per il singolo utente e se del caso variarli, con l'ausilio delle indicazioni fornite dagli operatori sia attraverso i propri regolari incontri di coordinamento che di idonei strumenti e procedure condivisi e concordati; le ore a ciò dedicate, fino a un massimo di tre ore mensili totali per operatore domiciliare dipendente del Fornitore contraente, non sono computabili in sede di liquidazioni mensili;

- garantire la partecipazione, almeno mensile, dell'assistente sociale alle riunioni di coordinamento degli operatori socio-assistenziali della stessa zona del soggetto aggiudicatario con il referente tecnico e/o l'invio di un report sull'andamento delle singole situazioni;

- assicurare il coinvolgimento in situazioni di particolare complessità e/o urgenza, su indicazione del Servizio Socio Assistenziale del Referente del soggetto aggiudicatario, degli operatori direttamente impiegati nell'erogazione delle prestazioni;

- avere piena conoscenza del servizio e degli operatori;

- curare la regolarità delle presenze del personale impegnato e provvedere alla tempestiva sostituzione per assicurare la continuità e la regolarità degli interventi;

- essere in grado di far fronte a qualsiasi problematica di carattere ordinario o straordinario per garantire il corretto espletamento del servizio oggetto del presente appalto durante tutta la fascia oraria di servizio;

- segnalare immediatamente alla Comunità le eventuali sostituzioni del Referente tecnico;

- segnalare immediatamente ai referenti del Servizio socio assistenziale eventuali variazioni e sospensioni di servizi in essere;

- assicurare una presenza, al bisogno, del Referente tecnico stesso, nella sede della Comunità della Valle di Cembra, e assicurare la reperibilità telefonica nelle fasce di servizio prestato dagli operatori del soggetto aggiudicatario (senza che queste siano riconosciute come ore di assistenza domiciliare da parte della Comunità);

- collaborare con il Servizio Socio Assistenziale della Comunità nell'attivare interventi di ascolto dell'utenza, per monitorare la qualità del servizio e il grado di soddisfazione;

Il Fornitore contraente s'impegna, inoltre, a mettere a disposizione apparecchiature telefoniche idonee per tutte le rilevazioni inerenti il servizio prestato e adottare anche strumenti di lavoro (schemi, griglie, …), a supporto del sistema informativo della Comunità.

4. La Comunità è tenuta a:

- garantire l'accesso a tutte le informazioni necessarie (schede utenti, ...) per attivare e svolgere il servizio in modo appropriato ed efficace;

- comunicare ogni nuova attivazione di servizi di assistenza domiciliare, che l'Ente intende affidare al Fornitore contraente, specificandone la tipologia, la fascia oraria e fornendo tutte le informazioni necessarie per definire il tipo di progetto assistenziale individualizzato da mettere in atto;

- comunicare ogni richiesta di variazione dell'orario dei servizi di assistenza domiciliare e di sostituzione del personale dipendente della Comunità.

5. Potrà essere previsto a livello semestrale un incontro tra i referenti del Servizio Socio Assistenziale– assistenti sociali, coordinatore d'equipe – e lo staff tecnico e operativo del soggetto

aggiudicatario su tematiche di interesse comune, senza che queste siano riconosciute come ore di assistenza domiciliare da parte della Comunità.

6. Qualsiasi iniziativa che esuli dai piani di lavoro e che coinvolga gli utenti e le loro famiglie dovrà essere concordato preventivamente con il Servizio Socio Assistenziale della Comunità.

Art. 3 Modalità di integrazione con i servizi

1. Al fine di realizzare l'integrazione tra servizi, il Fornitore contraente s'impegna ad orientare la propria attività ai principi informatori della L.P. 27.07.2007, n. 13, per quanto applicabili, e ad attenersi alle specifiche indicazioni contenute in merito nelle relative Determinazioni attuative/delibere approvazione programma sociale provinciale per la XVI legislatura, nonché alle conseguenti modalità operative messe in atto dalla Comunità.

2. Il Fornitore contraente, nell'ambito delle indicazioni fornite dal Servizio Socio Assistenziale della Comunità, è tenuto a perseguire l'integrazione con altre realtà che operano nei servizi sociali e sanitari presenti nel medesimo ambito territoriale per una migliore finalizzazione delle risorse rispetto all'evoluzione dei bisogni.

3. Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal progetto individualizzato il Fornitore contraente, nel rapportarsi con gli operatori dei servizi sociali e sanitari di base e specialistici, dovrà privilegiare modalità che valorizzino la complementarietà delle competenze e dei ruoli.

Art. 4 Strutture e mezzi a disposizione

1 Per l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, il Fornitore contraente dovrà fornire al proprio personale i necessari dispositivi, attrezzature e mezzi necessari all'espletamento del servizio, similari a quelli forniti dalla Comunità ai propri operatori.

2. In relazione alle prestazioni di trasporto, il Fornitore contraente è tenuto, in riferimento all'Art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto – Parte Amministrativa, a garantire anche i trasporti a favore degli utenti con personale ed automezzi a ciò autorizzati, corrispondentemente alle modalità con cui la Comunità gestisce questa tipologia di servizio. I mezzi di trasporto dovranno essere conformi alle normative di circolazione stradale e alle indicazioni del costruttore (con dotazione di gilet ad alta visibilità) per l'accompagnamento degli utenti per necessità varie.

3. Il personale del soggetto aggiudicatario dovrà:

- essere dotato di idoneo mezzo di trasporto;
- essere munito di patente di guida categoria B in corso di validità;
- essere munito di tessera/cartellino di riconoscimento con fotografia, riportante nome, cognome, qualifica e ragione sociale della Ditta aggiudicataria, che dovrà essere appuntato in modo visibile durante l'espletamento del servizio.

Il personale deve utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, adempiendo alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ad esse applicabili.

Il personale deve utilizzare eventuali dispositivi di protezione individuali in conformità a quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 81/2008, provvedendo al controllo periodico, all'eventuale sostituzione e/o integrazione.

In particolare l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione dei propri operatori:

- dispositivi di protezione individuali ritenuti adeguati in relazione alla valutazione dei rischi (guanti di protezione delle mani, mascherine di protezione delle vie respiratorie, occhiali/schermi di protezione degli occhi, scarpe di protezione dei piedi) e camice personale al bisogno per lo svolgimento dei servizi relativi all'igiene della persona e della casa, anche a tutela della salute dello stesso utente, oltre che dell'operatore;

- piccoli presidi, strumenti, attrezzi, che agevolino gli interventi di pulizia e di governo dell'alloggio da parte dell'operatore con minimo dispendio di tempo e con maggiore garanzia di igiene e di pulizia;
- piccoli ausili per favorire la sicurezza negli interventi che prevedono passaggi posturali dell'utente parzialmente autosufficiente.

L'Appaltatore deve ottemperare nei confronti del personale al programma informativo e formativo sui rischi relativi all'ambiente di lavoro in generale ed a quelli presenti nella specifica mansione conformemente a quanto disposto dal citato decreto legislativo n. 81/2008.

Art. 5 Sistemi informativi di protezione

1. Il fornitore contraente assume l'impegno di dotarsi di un adeguato software e tecnologie telematiche necessarie per le rilevazioni inerenti il servizio prestato.

Art. 6 Interventi di rete nella Comunità

1. Tale intervento ha l'obiettivo di contrastare la solitudine delle persone anziane e/o fragili e di coinvolgere il tessuto associativo e comunitario per una azione di supporto al benessere e alla qualità di vita dei residenti.

   Le attività consistono in:

   1.a mappatura delle risorse/associazioni/reti presenti;

   1.b attivazione di contatti e messa in rete con tali soggetti della comunità;

   1.c stimolo per l'attivazione di iniziative per le persone anziane e/o fragili e in generale per la cittadinanza;

   1.d intercettazione di situazioni fragili da coinvolgere nella rete;

   1.e sostegno alle persone anziane e/o fragili della comunità per la partecipazione alle iniziative realizzate dalla rete dei soggetti presenti;

   1.f attività con gruppi comprendenti persone anziane e/o fragili con fini di socializzazione e sostegno delle relazioni.

   Le attività di cui al presente punto dovranno essere sempre concordate preventivamente con il Servizio Socio Assistenziale.

Art. 7 Dimissioni Protette

1. I destinatari del servizio di assistenza domiciliare "dimissioni protette" sono persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità o persone infra sessantacinquenni ad essi assimilabili non supportate da una rete formale o informale adeguata, costante e continuata, per i quali gli interventi sono volti a sostenere il rientro e la permanenza a domicilio a seguito di ricovero ospedaliero, o dimissione da una struttura riabilitativa o servizio accreditato. Il servizio è reso in forma individualizzata.

2. L'attivazione del suddetto servizio è da intendersi sempre con carattere d'urgenza.

3. Sulla base del piano individualizzato dimissioni protette, le prestazioni possono essere richieste dalla Comunità fino ad un mese dalla data di dimissione, su sette giorni settimanali, festività incluse, per una durata non inferiore alle 6 ore giornaliere.

- PARTE AMMINISTRATIVA -

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di parte delle ore di assistenza domiciliare erogate a favore degli utenti del Servizio Socio Assistenziale della Comunità della Valle di Cembra, di seguito denominato per brevità Servizio Socio Assistenziale.

2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano come un sistema di prestazioni programmate e personalizzate sulle necessità dell'utente, da svolgersi prevalentemente presso il suo normale domicilio o la sua dimora abituale, in attuazione del Progetto Assistenziale Individualizzato definito dai servizi sociali territoriali.

3. Possono anche essere richieste prestazioni presso le strutture semi residenziali gestite dalla Comunità di Valle.

4. Possono fruire degli interventi oggetto dell'appalto persone o nuclei familiari residenti nel territorio di competenza della Comunità della Valle di Cembra segnalati dal Servizio Socio Assistenziale, autorizzati dalla competente struttura organizzativa della Comunità, ed in particolare quelle persone che, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed essendo privi di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza funzionale da qualsiasi causa dipendente o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, sono destinatari degli interventi di aiuto domiciliare, adulti in situazioni di marginalità, persone anziane, soggetti in condizioni di disabilità o con problemi di salute mentale, famiglie problematiche con figli minorenni e, più in generale, quelle multiformi situazioni connesse a stati di non autosufficienza o comunque di ridotte capacità funzionali. Può essere inoltre attivato il servizio, previo congruo preavviso, in favore di persone domiciliate temporaneamente presso altri Comuni della Provincia di Trento e in favore di persone non residenti ma domiciliate sul territorio della Comunità della Valle di Cembra.

5. L'assistenza domiciliare può essere erogata anche a persone che vivono in comunità, siano esse laiche o religiose, sempre che dette comunità non siano in grado di provvedere autonomamente ai bisogni di assistenza delle medesime persone.

6. Il servizio mira anche a dare risposte tempestive alle famiglie e alle persone in situazioni di emergenza temporanea, garantendo la continuità della rete socio-assistenziale.

7. Sussistendo le condizioni si valuterà la sperimentazione di un servizio di assistenza condivisa di condominio e/o prossimità.

8. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'Art. 1, nel dettaglio di seguito descritto, trova esecuzione presso il domicilio e/o la dimora abituale degli utenti o presso le strutture residenziali e/o semiresidenziali e/o su altre progettualità territoriali dove essi risultino inseriti/accolti (salvo le attività di accompagnamento e/o disbrigo pratiche);

2. L'operatore economico contraente deve garantire che l'attività organizzativa e le modalità di espletamento del servizio (inteso come attivazioni di nuovi utenti, cessazioni di utenti, percorsi, ...) siano preventivamente concordate con il Soggetto aggiudicatore. L'operatore economico contraente s'impegna ad attuare gli interventi di assistenza domiciliare in aderenza al Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) elaborato da parte del Servizio Socio Assistenziale della Comunità.

3. Le prestazioni di assistenza domiciliare, individuate dalla normativa provinciale di settore nonché dalle vigenti normative e Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di livello locale, consistono in:

a) <u>Cura della persona:</u>

- igiene personale (bagno, manicure, pedicure, lavaggio capelli, ...);
- aiuto per il confezionamento dei pasti;
- accompagnamento individualizzato per il disbrigo di faccende personali (ritiro pensione, visita medica, ...);
- aiuto nell'attività di mobilizzazione volta a favorire la deambulazione;
- nei periodi di degenza ospedaliera delle persone seguite a domicilio, il servizio viene così modificato:
- qualora si tratti di persona sola o di coppia, con figli e/o contesto parentale ed amicale di riferimento, di norma il servizio viene sospeso;
- qualora si tratti di persona sola o di coppia, priva di contesto parentale ed amicale significativo, su indicazione dell'Assistente Sociale di riferimento, l'intervento permane per assicurare il sostegno alla persona, per curare il cambio ed il lavaggio della biancheria, nonché per tenere i rapporti con il personale medico o paramedico della struttura sanitaria e per il mantenimento della situazione abitativa.

a) Governo della casa, del vestiario e del corredo:

- riordino ed igiene dell'abitazione;
- pulizia degli effetti personali, del vestiario e della biancheria, lavaggio, stiratura, rammendo;
- accompagnamento per l'effettuazione della spesa per generi di prima necessità;
- altre incombenze per la gestione della casa.

a) Attività di sostegno relazionale alla persona e di aiuto nella gestione di compiti familiari:

- accompagnamento per favorire i rapporti ed i collegamenti con l'esterno (organismi associativi, feste e ricorrenze, momenti religiosi e di culto, amicizie, attività socio-culturali-ricreative, ...);
- aiuto nella gestione dei compiti familiari, anche a favore di minori o di soggetti con menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali;
- attività di supporto raccordate a programmi integrati con i Servizi di salute mentale finalizzati alla stimolazione, al sostegno psico-relazionale e all'integrazione sociale;
- trasporto per accesso ai Servizi ed alle strutture socio-sanitarie territoriali (Centri diurni e di servizi, circoli anziani, ...).

a) Attività di potenziamento/addestramento delle competenze dei caregiver e degli assistenti familiari

2.1 Ammissione alla fruizione del servizio e tempistica per l'attivazione

2.1.1. Le prestazioni di aiuto domiciliare potranno essere richieste dalla Comunità della Valle di Cembra all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 20.00 (solo in casi particolari e limitati fino alle ore 22.00) nei giorni della settimana dal lunedì alla domenica, comprese le festività infrasettimanali; il servizio nei giorni festivi sarà attivato in relazione a particolari necessità e tenendo conto delle risorse familiari e della rete, su indicazione del Servizio Socio Assistenziale della Comunità.

2.1.2. La durata di ogni singolo accesso presso gli utenti non potrà essere di norma inferiore ai **trenta minuti** (salvo eccezioni, previamente concordate, per accessi di minore durata, fino ad un minimo di circa 15 minuti) e potrà variare secondo moduli aggiuntivi di 15 minuti.

2.1.3. In caso di assenza non prevista dell'utente, in quanto non comunicato almeno il giorno lavorativo antecedente la programmata erogazione, verrà comunque riconosciuto al Fornitore contraente un impegno orario a forfait di trenta minuti. Il Fornitore contraente dovrà avvisare

prontamente il Servizio Socio Assistenziale della Comunità dell'assenza dell'utente e presentare mensilmente allo stesso la rendicontazione delle ore di mancato servizio con la specifica del giorno, dell'orario e della motivazione.

2.1.4. Il numero delle ore stimate nell'appalto ha valore indicativo e non costituisce impegno specifico per la Stazione appaltante. L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire il servizio secondo le modalità previste dal presente Capitolato e alle condizioni economiche di cui alla propria offerta, essendo escluse variazioni di prezzo, rimborsi, indennizzi di sorta, salvo quanto stabilito all'art. 10 del presente Capitolato.

2.1.5. Il Fornitore contraente, inoltre, s'impegna comunque a dare piena e costante attuazione a tutti gli elementi previsti dall'offerta tecnica dal medesimo presentata in sede di gara, parte integrante e sostanziale del contratto di servizio.

2.2 Esecuzione delle attività

2.2.1 L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara (inclusi gli eventuali chiarimenti presenti durante la procedura di gara), nonché dell'offerta tecnica.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. In particolare, l'Operatore economico è tenuto a garantire il servizio come meglio precisato nel Capitolato Tecnico.

5. L'Operatore economico è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

6. L'appaltatore assume l'impegno di dotarsi di un adeguato software e di tecnologie telematiche necessarie per le rilevazioni inerenti il servizio prestato nonché di un idoneo sistema informatico di rilevazione del servizio effettuato.

7. L'Appaltatore deve eseguire i servizi indicati con organizzazione di personale e mezzi propri e/o sotto il proprio diretto controllo, nel rispetto e secondo le modalità previste dal presente Capitolato speciale nonché dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia.

8. L'Appaltatore garantisce che per l'esecuzione dei servizi nei termini richiesti dispone di un'organizzazione tecnico-amministrativa adeguata a soddisfare le esigenze contrattuali per tutto l'arco temporale di durata del presente affidamento. Le attività previste dal presente Capitolato, ancorché gestite dall'Appaltatore, rientrano nell'ambito dei servizi alla persona e pertanto devono essere espletate in modo tale da stabilire un rapporto di fiducia, efficacia, efficienza e semplificazione tra i cittadini/utenti, il medesimo Appaltatore e la Comunità della Valle di Cembra. Al riguardo si precisa che le richieste di servizio di assistenza domiciliare non sono distribuite in modo omogeneo nell'arco di un anno ma potranno subire delle variazioni con aumenti o diminuzioni significative in alcuni periodi dell'anno.

Art. 4 – Obblighi a carico dell'Operatore economico – personale dipendente

1. Il personale dell'Appaltatore deve essere adeguato per numero e qualifica alla rilevanza sociale

dei servizi, alla natura quantitativa e qualitativa delle prestazioni del Servizio di assistenza domiciliare, alle condizioni di cui all'offerta tecnica ed economica ed ai termini contrattuali pattuiti.

2. Gli operatori dovranno essere in possesso dei requisiti e dei titoli previsti dal "Catalogo dei servizi socio-assistenziali", approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 173 del 07/02/2020 e s.m.i.

3. Ai fini della qualificazione del personale richiesto, l'Appaltatore dovrà salvaguardare il personale assunto prima della data di efficacia della delibera n. 173 di data 7 febbraio 2020 concernente "Approvazione del Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg." in coerenza con il requisito generale n. 7 dell'Autorizzazione, nonché a tenere conto, nella previsione della clausola sociale di cui all'art. 32, commi da 4 a 5 ter della L.P. 2/2016, di tutto il personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ivi compreso tutto il personale a contatto diretto ed abituale con l'utenza, inclusi i coordinatori.

4. Per quanto attiene i requisiti delle figure professionali del presente articolo devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. recante "Regolamento di esecuzione degli articoli 19,20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", Allegato 1, requisito n. 7, e quelle previste al punto 3.20 "Assistenza domiciliare e di contesto" del "Catalogo dei servizi socio-assistenziali", approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 173 del 07/02/2020 e s.m.i.

5. L'Appaltatore dovrà garantire che il personale con qualifica di OSS e di OSA dovrà essere presente complessivamente in una quota non inferiore al 30% delle ore complessive degli operatori per l'effettuazione del servizio.

6. In aggiunta al personale di cui al punto precedente, il Fornitore contraente s'impegna a mettere a disposizione una figura di Coordinatore. Vengono richiesti minimi previsti per la figura del Coordinatore previsti nel "Catalogo dei servizi socio-assistenziali" approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 173 del 07.02.2020 e s.m.i. e le misure di salvaguardia previste al precedente comma 3.

7. Il personale dell'appaltatore contraente dovrà:

- saper leggere, scrivere e parlare correttamente la lingua italiana;
- rispettare l'obbligo di riservatezza sulle informazioni di cui è venuto a conoscenza per effetto dei presenti servizi, ed in particolare su fatti e circostanze relativi a persone e dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio o in funzione dello stesso. I singoli operatori/Coordinatore tecnico si considerano incaricati del trattamento dei dati dei quali siano venuti a conoscenza nel corso dell'attività svolta.

8. L'appaltatore contraente dovrà inoltre:

- comunicare tramite posta elettronica certificata (PEC) al Soggetto aggiudicatore, prima della consegna dell'appalto i nominativi del personale impiegato, con indicazione della qualifica professionale e dei certificati di servizio; ogni variazione di personale dovrà essere preventivamente comunicata al Soggetto aggiudicatore;
- impegnarsi a formare il personale impiegato nel servizio secondo i tempi e le modalità proposte nel piano di formazione presentato in gara assicurando l'acquisizione di adeguate conoscenze, attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione e di aggiornamento in materia socio-assistenziale/sanitaria;
- far rispettare al personale impiegato le norme di educazione che definiscono i criteri di comportamento civile e di correttezza nel lavoro;
- garantire il possesso, ove previsto da specifica normativa di settore, da parte del personale impiegato, dei requisiti professionali e sanitari occorrenti;

- presentare mensilmente al Soggetto aggiudicatore le distinte comprovanti la data e l'ora dei servizi prestati fronte utente; una volta eseguito il controllo di tali distinte, il Soggetto aggiudicatore autorizzerà l'emissione delle relative fatture che saranno accompagnate dall'elenco giornaliero e cumulativo mensile degli utenti cui sono state erogate le ore di assistenza domiciliare;

- collaborare con il Soggetto aggiudicatore nel raccogliere le variazioni settimanali delle ore erogate, provvedendo ad informare tramite posta elettronica in modo tempestivo relativamente a cessazioni, modifiche, riattivazioni del servizio e ad ogni altra esigenza che gli utenti dovessero segnalare al personale del Fornitore contraente medesimo.

Art. 5 – Attivazione del servizio

1. La Comunità provvede, attraverso il proprio Servizio Socio-assistenziale, ad accogliere le domande di accesso ai servizi, ad accertare lo stato di bisogno e a formulare i P.A.I. degli utenti in eventuale integrazione con il comparto sanitario. Le verifiche/valutazioni in itinere devono realizzarsi con il coinvolgimento dell'appaltatore, ottimizzando gli strumenti operativi comuni fra cui, in particolare, la modulistica e la rilevazione dell'entità dei servizi prestati presso l'utente.

2. L'appaltatore s'impegna a realizzare i P.A.I. degli utenti assegnati, organizzando autonomamente le proprie risorse umane e strumentali, mantenendo sistematici contatti con il servizio sociale per riferire circa l'andamento degli interventi e la situazione dell'utente, ai fini di eventuali adeguamenti dei progetti medesimi, di cui rimane responsabile il Servizio Socio-assistenziale della Comunità.

3. L'appaltatore attraverso il proprio Referente tecnico-operativo e professionale, è tenuto a:

- mantenere i rapporti con il servizio sociale della Comunità ed in particolare con le assistenti sociali referenti per i singoli casi;

- curare la realizzazione dei piani di lavoro, tenendo conto dei P.A.I. e delle priorità indicate dalle assistenti sociali referenti per il caso, e a svolgere tutti gli atti amministrativi necessari al buon esito del contratto;

- acquisire tutte le informazioni necessarie (schede utenti, ...) per attivare e svolgere il servizio in modo appropriato ed efficace, attraverso i propri operatori;

- trasmettere alla Comunità le eventuali modifiche da apportare al progetto assistenziale individualizzato iniziale per sopraggiunte variazioni sullo stato di bisogno dell'utente;

- assicurare la partecipazione del Referente tecnico stesso ad incontri concordati con l'assistente sociale di zona, accompagnato, in caso di necessità, dal personale domiciliare del soggetto aggiudicatario, al fine della programmazione, verifica della regolare attuazione dei progetti assistenziali individualizzati, valutazione della congruità degli interventi dei propri operatori agli obiettivi fissati per il singolo utente e se del caso variarli, con l'ausilio delle indicazioni fornite dagli operatori sia attraverso i propri regolari incontri di coordinamento che di idonei strumenti e procedure condivisi e concordati; le ore a ciò dedicate, fino a un massimo di tre ore mensili totali per operatore domiciliare dipendente del Fornitore contraente, non sono computabili in sede di liquidazioni mensili;

- organizzare regolari riunioni di coordinamento degli operatori con il referente tecnico del soggetto aggiudicatario e garantire, con cadenza almeno bimestrale, la partecipazione dell'assistente sociale territorialmente competente alle stesse;

- assicurare il coinvolgimento in situazioni di particolare complessità e/o urgenza, su indicazione del servizio sociale o del Referente del soggetto aggiudicatario, degli operatori direttamente impiegati nell'erogazione delle prestazioni;

- avere piena conoscenza del servizio e degli operatori;

- curare la regolarità delle presenze del personale impegnato e provvedere alla tempestiva

sostituzione per assicurare la continuità e la regolarità degli interventi;

- essere in grado di far fronte a qualsiasi problematica di carattere ordinario o straordinario per garantire il corretto espletamento del servizio oggetto del presente appalto durante tutta la fascia oraria di servizio;
- segnalare immediatamente alla Comunità le eventuali sostituzioni del Referente tecnico;
- assicurare una presenza, al bisogno, del Referente tecnico stesso, nella sede della Comunità della Valle di Cembra, da concordare nelle fasce di servizio prestato dagli operatori del soggetto aggiudicatario (senza che queste siano riconosciute come ore di assistenza domiciliare da parte della Comunità);
- collaborare con il Servizio Socio-assistenziale della Comunità nell'attivare interventi di ascolto dell'utenza, per monitorare la qualità del servizio e il grado di soddisfazione;

4. L'appaltatore s'impegna, inoltre, a mettere a disposizione apparecchiature telefoniche idonee all'installazione degli applicativi qualora forniti dalla Comunità per tutte le rilevazioni inerenti il servizio prestato e adottare anche strumenti di lavoro (schemi, griglie, …), a supporto del sistema informativo.

5. Potrà essere previsto a livello semestrale un incontro tra i referenti del Servizio Socio-assistenziale – assistenti sociali, coordinatore d'equipe – e lo staff tecnico e operativo del soggetto aggiudicatario su tematiche di interesse comune, senza che queste siano riconosciute come ore di assistenza domiciliare da parte della Comunità.

6. Qualsiasi iniziativa che esuli dai piani di lavoro e che coinvolga gli utenti e le loro famiglie dovrà essere concordato preventivamente con il Servizio Socio-assistenziale della Comunità.

7. Per l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, l'appaltatore dovrà fornire al proprio personale i necessari dispositivi, attrezzature e mezzi necessari all'espletamento del servizio, similari a quelli forniti dalla Comunità ai propri operatori.

8. In relazione alle prestazioni di trasporto, l'appaltatore è tenuto, in riferimento all'Art. 3, a garantire anche i trasporti a favore degli utenti con personale ed automezzi a ciò autorizzati, corrispondentemente alle modalità con cui la Comunità gestisce questa tipologia di servizio.

9. Il personale dell'appaltatore dovrà:

- essere dotato di idoneo mezzo di trasporto;
- essere munito di patente di guida categoria B in corso di validità;
- essere munito di tessera/cartellino di riconoscimento con fotografia, riportante nome, cognome, qualifica e ragione sociale della Ditta aggiudicataria, che dovrà essere appuntato in modo visibile durante l'espletamento del servizio.

Art. 6 – Rapporti tra operatori e utenti

1. I servizi di cui al presente Capitolato speciale d'appalto si fondano sulla continuità della relazione tra utente e operatore.

2. Nel rapporto con i beneficiari dei servizi il personale dell'Appaltatore deve svolgere i compiti assegnati con perizia, prudenza e diligenza e adottare un comportamento e un abbigliamento decoroso in considerazione della funzione svolta e della particolare sensibilità delle persone coinvolte. Dovrà essere rispettato il divieto di fumo.

3. Gli operatori sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e della riservatezza dell'utente, a tutelare il segreto professionale, a rispettare quanto concordato con il Servizio sociale territoriale relativamente al piano personalizzato di assistenza nonché ad attuare eventuali collegamenti con altri servizi socio-sanitari territoriali nell'ambito delle indicazioni fornite dal medesimo Servizio Socio Assistenziale.

4. È fatto divieto al personale, come all'Appaltatore, di utilizzare la relazione con l'utenza per

interessi e vantaggi personali o per altri, di richiedere o accettare, a qualunque titolo, per sé o per altri, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o compiti affidati in ragione delle attività espletate di cui al presente Capitolato speciale d'appalto. In ogni caso, è fatto divieto al personale, come all'Appaltatore, di richiedere o accettare per sé o per altri, a qualunque titolo, regali o altre utilità, anche di modico valore, qualora costituiscano o comunque possano essere interpretati come compensi o corrispettivi in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o compiti affidati in ragione delle attività espletate di cui al presente Capitolato speciale d'appalto.

5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere motivatamente ed anche in considerazione dei rilievi eventualmente formulati dai familiari, l'allontanamento dal servizio del personale che non dimostri il rispetto dei dettami di cui al presente articolo.

Art. 7 – Rotazione e sostituzione degli operatori

1. L'appaltatore dovrà comunicare tramite PEC alla Comunità i nominativi del personale impiegato con indicazione della qualificazione professionale.

2. La rotazione e/o sostituzione degli operatori domiciliari, fermo restando che il Servizio di assistenza domiciliare si fonda sulla continuità della relazione tra utente ed operatore stesso, dovrà essere ridotta il più possibile e concordata con l'assistente sociale referente per la situazione.

3. Nell'organizzazione dei servizi si dovrà far sì che la rotazione del personale sia limitata e graduale nel tempo.

Art. 8 – Obblighi a carico della Comunità di Valle

1. La Comunità di Valle - Stazione appaltante provvede a:

a) effettuare le comunicazioni di cui al Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) e le relative variazioni intervenute (cessazioni, attivazioni, variazioni di frequenza, …) secondo le modalità e tempistiche meglio specificate nel Capitolato Tecnico;

b) garantire l'accesso a tutte le informazioni necessarie (schede utenti, ...) per attivare e svolgere il servizio in modo appropriato ed efficace;

c) comunicare ogni nuova attivazione di servizi di assistenza domiciliare, che l'Ente intende affidare al Fornitore contraente, specificandone la tipologia, la fascia oraria e fornendo tutte le informazioni necessarie per definire il tipo di progetto assistenziale individualizzato da mettere in atto;

d) comunicare ogni richiesta di variazione dell'orario dei servizi di assistenza domiciliare e di sostituzione del personale dipendente della Comunità;

e) effettuare il pagamento del corrispettivo dovuto per l'attività di servizio, secondo le modalità di cui al successivo art. 13.

Art. 9 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*";

b) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;

e) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;

f) la legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";*

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

h) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 10 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il Capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica e le "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" (qualora ricorra l'obbligo della nomina dell'Operatore economico a responsabile del trattamento dati);

a.2) l'offerta tecnica dell'Operatore economico;

a.3) l'offerta economica dell'Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);

a.4) il DUVRI.

Art. 11 – Durata

1. Il servizio ha durata di **24 mesi** decorrenti dall'avvio del servizio, indicativamente dal giorno 01 aprile 2027.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni. È sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

3. In conformità all'art. 120, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di **prorogare** il contratto per la durata massima fino ad **ulteriori 8 mesi** alle medesime condizioni contrattuali.

Art. 12 – Valore del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio. Nel prezzo si intendono interamente compensati all'impresa aggiudicataria tutti gli oneri, espressi e non dalla lettera di invito e dal capitolato, inerenti e conseguenti alla fornitura e riferiti all'appalto, ivi inclusi oneri per la sicurezza dei lavoratori.

2. Il valore dell'appalto corrispondente al valore complessivo del contratto è quello risultante dall'aggiudicazione.

3. L'importo complessivo stimato e posto a base d'asta ammonta a **749.181,61 euro** riferito alla durata di complessivi **32 mesi**, di cui 24 mesi riferiti al periodo contrattuale e 8 mesi all'opzione di proroga programmata, compresi altresì i **servizi supplementari**.

4 L'importo di cui al comma 3 è stato calcolato assumendo il costo annuo di **euro 274.943,10** al netto di oneri fiscali, come di seguito illustrato:

Appalto	**Importo**
A) importo a base di gara (24 mesi) *di cui costo della manodopera*	549.886,20€ *422.091,95 €*
B) periodo di proroga (fino a 8 mesi) *di cui costo della manodopera*	183.295,40 € *140.697,32 €*
C) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	4.000,00 €
D) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso per 8 mesi di proroga	1.333,33 €
E) Servizi supplementari art. 13	16.000,00€
TOTALE A) + B) + C) + D) + E)	**749.181,61**

Art. 13 – Prestazioni supplementari

1. La Comunità della Valle di Cembra si riserva di affidare all'appaltatore lo svolgimento di

prestazioni supplementari per un ammontare complessivo di 16.000,00 euro e consistenti nello svolgimento delle prestazioni assistenziali indicate nel presente capitolato, applicando alle stesse le medesime condizioni pattuite in sede di gara.

Art. 14 – Revisione dei prezzi

1. Il prezzo contrattuale è sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire

2. L'indice di riferimento è data dalla combinazione dei seguenti indici:

   a) Manodopera incidente per l'76,76%: Indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie – IR ATECO 88 – Assistenza sociale non residenziale (Codice CPV Principale associato: 85312000-9 *Servizi di assistenza sociale senza alloggio*);

   b) Altre voci di costo (sicurezza, costi generali e utile) incidenti per il 23,24%: Indice ISTAT FOI – senza tabacchi 00ST.

3. L'indice di riferimento iniziale è quello relativo alla data del provvedimento di aggiudicazione; si applica in ogni caso il comma 1 dell'art. 12 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023. La periodicità della verifica dell'indice identificato è trimestrale.

4. In caso di sospensioni/proroghe dei termini di aggiudicazione, l'indice di riferimento iniziale è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per la ridetta aggiudicazione, come previsto dall'art. 12 comma 1 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.

5. La Stazione appaltante monitora l'andamento degli indici di riferimento e l'adeguamento dei prezzi è attivato automaticamente dalla Stazione appaltante anche in assenza di istanza di parte, in conformità all'art. 3, comma 2 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.

6. L'adeguamento prezzi ha effetto per le prestazioni oggetto del contratto da eseguire dopo l'attivazione della clausola in parola.

7. La Stazione appaltante comunica via PEC all'Operatore economico i nuovi prezzi revisionati da applicare alle prestazioni contrattuali da eseguire.

8. Gli eventuali contratti di subappalto o gli eventuali subcontratti comunicati alla Stazione appaltante dall'Operatore economico, disciplinano in maniera coerente la revisione dei prezzi.

9. La variazione percentuale complessiva del prezzo è determinata applicando la seguente formula:

$$\Delta P = (0{,}7676 \times \Delta M) + (0{,}2324 \times \Delta G)$$

dove:

- ΔM = variazione percentuale indice manodopera

- ΔG = variazione percentuale indice FOI

Art. 15 – Direttore dell'esecuzione

1. Il nominativo del direttore dell'esecuzione (DEC) sarà comunicato prima dell'avvio del servizio.

Art. 16 – Avvio del servizio

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quando previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto.

3. Qualora l’appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l’appaltatore.

4. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’appaltatore. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore. Quando, nei casi previsti dall’art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dell’esecuzione ordina l’avvio dell’esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l’appaltatore anche tramite PEC.

5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall’appaltatore.

6. Nel caso l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 17 – Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell’art. 33 del Capo II dell’Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l’oggetto dell’appalto rientra nelle fattispecie escluse e pertanto non è possibile l’anticipazione del prezzo.

Art. 18 – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell’esecuzione del contratto si dà atto dell’applicazione della Capo II dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 19 – Sospensione dell’esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 20 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 21 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’Operatore economico ogni mese.

1 bis. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'Operatore economico, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correntezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. La verifica di conformità in corso di esecuzione avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All’esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell’emissione della documentazione fiscale da parte dell’Operatore economico.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall’esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

5. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità in corso di esecuzione con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

6. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l'ente Provincia autonoma di Trento, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

10. La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP, attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

11. Una volta emesso il certificato di regolare esecuzione, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

12. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni

dall'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

13. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

14. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 22 – Disposizioni specifiche in materia di contabilità

1. Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all'andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dar seguito alle indicazioni dell'art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.

Art. 23 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 26.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 24 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 2, lett.d), n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 25 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 26 – Subappalto

1. Non è ammesso il subappalto per le motivazioni indicate nella relazione.

Art. 27– Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 27 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. deliberazione della Giunta provinciale n. 251 del 24 febbraio 2026, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti del Comparto delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciale ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
f) ROL ed ex festività;
g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità d'appalto non viene incrementata.

4. In conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 251 del 24 febbraio 2026 nei contratti pluriennali continuativi eventuali rinnovi dei CCNL e CCPL di riferimento o di quello di settore, nonché dell'eventuale contratto integrativo aziendale, intervenuti successivamente all'aggiudicazione della gara di appalto, comportano la rideterminazione dell'indennità appalto.

5. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Operatore economico, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 28 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l'Operatore economico è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 29 febbraio 2024. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A".

2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'Operatore economico effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della Lp. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le Parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle Parti medesime. In caso di dissenso, le Parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'Operatore economico indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'Operatore economico invia copia del verbale

all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'Operatore economico, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'"Elenco del personale", recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente Capitolato. L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.

4. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

5. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente Capitolato.

Art. 29 – Sicurezza e tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

3. L'appaltatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 30 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'appaltatore privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 31 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Comunità della Valle di Cembra, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Operatore economico viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'Operatore economico, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'Operatore economico, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina

di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

3. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere trasmesso dalla stazione appaltante all'Operatore economico prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

Art. 32 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante. Ai sensi della legge non sono applicabili riduzioni.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

4.Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

5. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".

b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante".

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati della Comunità della Valle di Cembra per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

Art. 33 – Obblighi assicurativi

1. L'Operatore economico, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'Operatore economico, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

2. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

3. A tale scopo l'Operatore economico si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

4. La polizza assicurativa RCT deve prevedere la copertura dei danni a persone e cose.

La polizza RCT deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 5.000.000,00.

5. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che

dovesse accadere al personale dipendente dell'Operatore economico durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

6. A tale riguardo deve essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 2.500.000,00 per persona.

7. Copia delle polizze deve essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

Art. 34 – Penali

1 In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente Capitolato, è applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo di avvio dell'intero servizio, salvo il risarcimento del maggior danno.

2. In corso di esecuzione del contratto, qualora vengano accertati a carico dell'Operatore economico inadempimenti rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto, ovvero mancanze e/o disservizi rilevanti rispetto alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, quali ad esempio la mancata presa in carico di utenti sulla base dei P.A.I. predisposti dalla Comunità ai sensi del precedente art. 4 comma 1, ovvero la mancata sostituzione del personale indicato dalla Comunità ai sensi del precedente art. 9 comma 4, la Stazione appaltante applicherà le seguenti penali:

- per ogni contestazione di non regolare effettuazione del servizio: penale da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 500,00;
- per ogni contestazione di non qualificato svolgimento del servizio o mancato rispetto degli impegni: penale da un minimo di Euro 1.000,00 (mille/00) ad un massimo di Euro 2.000,00.

3. Le penali di cui al presente articolo sono applicate dalla Stazione appaltante salvo il risarcimento del maggior danno.

4. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

5. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

6. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 33 del presente Capitolato.

7. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la Stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art. 36, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 35 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
b) ingiustificata sospensione del servizio;
c) subappalto non autorizzato;
d) il mancato rispetto di quanto offerto;
e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
f) il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 3 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 5, del presente capitolato;
l) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
m) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
n) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
o) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
p) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
q) qualora il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

Art. 36 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 37 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 38 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

"Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Comunità della Valle di Cembra, identificato con il CIG n. (...)/ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2020.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna

a dare immediata comunicazione alla Comunità della Valle di Cembra (...) e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Comunità della Valle di Cembra.".

3. L'Operatore economico deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

4. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

6. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. l'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

8. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 39 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'Operatore economico inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Comunità della Valle di Cembra ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 40 – Spese contrattuali

1. Spese contrattuali, imposte, tasse e oneri tributari comunque denominati sono a carico dell'appaltatore, con la sola eccezione degli oneri intrasmissibili per legge.

Art. 41 – Disposizioni anticorruzione

1.Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'Operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità della Valle di Cembra che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. L'Operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con decreto n. 3 del 12/01/2024 a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

4. L'Operatore economico dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Operatore economico si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

6. L'Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

7. L'Operatore economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 42 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.